

*Soci*

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LUCA MONTALI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI  
Avvocato  
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI  
Avvocato

MASSIMO ZERBINI  
Avvocato

*Associati*

DANIELA GABURA  
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI  
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI  
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO  
Avvocato

## OGGETTO: Bonus Natale 100 euro – lavoratori dipendenti

L'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (di seguito Decreto Omnibus), ha stabilito che sia erogata una indennità una tantum per l'anno 2024, di importo pari a 100 euro (di seguito anche "Bonus Natale"), rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari. Il suddetto bonus è un importo netto e non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente (né ai fini previdenziali né ai fini fiscali).

Sulla Base della Circolare n. 19/E dell'Agenzia delle Entrate del 10.10.2024 e in assenza di ulteriori indicazioni da parte degli Enti preposti, si dettagliano i punti principali relativi al beneficio "Bonus Natale 100 euro" che potranno esser oggetto nei prossimi giorni di ulteriori precisazioni.

## Beneficiari

Potranno beneficiare del bonus i **lavoratori dipendenti** che soddisfano contestualmente i seguenti requisiti:

- Possedere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell'anno d'imposta 2024<sup>1</sup>;
- avere una imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, superiore rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti;
- avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico ovvero, nel caso di nucleo familiare monogenitoriale<sup>2</sup>, almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato);
- aver avuto nel corso dell'anno 2024 un rapporto di lavoro dipendente (indipendentemente dalla tipologia contrattuale)

**Il periodo di erogazione** è coincidente con l'elaborazione, prevista dal CCNL, della tredicesima mensilità. Pertanto, si presuppone, in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti, che l'elaborazione della tredicesima mensilità costituisca il riferimento temporale, e presupposto stesso, per la corresponsione del bonus. Anche

---

1 Il reddito di riferimento è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ma comprensivo di: - redditi assoggettati a cedolare secca; - redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in regime forfetario per esercenti attività d'impresa o arti e professioni; - quota di agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica) ex art. 1, D.L. n. 201/2011; - mance detassate (settore Turistico) ex art. 1, commi da 58 a 62, Legge n. 197/2022; - quota di reddito esente da imposte in forza dei diversi regimi fiscali agevolati riconosciuti ai lavoratori impatriati

2 Si intende nucleo monogenitoriale quello composto da un solo genitore a causa di: - decesso dell'altro genitore; - mancato riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore; - figlio affidato ad un solo genitore

da questo riferimento temporale si evince il fatto che il bonus, come specificato con recente circolare dell'Agenzia delle Entrate (n.19/E), riguarda esclusivamente i titolari di reddito di lavoro dipendente e non anche i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il datore di lavoro recupererà l'importo anticipato al lavoratore tramite compensazione a credito, all'interno del modello F24, con codice tributo non ancora reso noto dall'amministrazione finanziaria.

#### **Dichiarazione del dipendente**

Il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro espressa richiesta del bonus, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 45/2000, attestando la sussistenza dei requisiti e specificando il codice fiscale del coniuge e di almeno un figlio a carico<sup>3</sup> (Allegato 1 alla presente circolare).

Qualora il lavoratore, anche per incertezza sul reddito annuo che conseguirà, non abbia presentato la dichiarazione al datore di lavoro oppure l'abbia presentata carente di informazioni, potrà comunque accedere al bonus mediante la presentazione della propria dichiarazione dei redditi nell'anno 2025 riferita all'anno 2024.

Nel caso in cui, a seguito della determinazione definitiva del reddito personale per l'anno 2024, il lavoratore non sia più nella tempistica prevista per poter effettuare il conguaglio della somma indebitamente percepita tramite il datore di lavoro, sostituito d'imposta, potrà restituire l'importo del bonus direttamente mediante presentazione della propria dichiarazione dei redditi.

#### **Dipendenti ai quali viene erogata la tredicesima mensilità secondo la tempistica prevista dal CCNL**

Il bonus sarà rapportato al periodo di lavoro dipendente svolto nel corso dell'anno 2024: qualora il dipendente abbia svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso dovrà presentare all'ultimo datore di lavoro che materialmente erogherà il bonus con la tredicesima mensilità, unitamente alla dichiarazione (Allegato 1), le certificazioni uniche CU riferite ai precedenti rapporti di lavoro intercorsi nell'anno 2024, al fine del corretto calcolo del quantum spettante (l'ammontare del bonus va infatti rapportato ai giorni di detrazione da lavoro riconosciuti nel 2024).

#### **Dipendenti ai quali non viene erogata la tredicesima mensilità secondo la tempistica prevista dal CCNL**

I dipendenti potranno ugualmente beneficiare del bonus in sede di dichiarazione dei redditi riferiti all'anno 2024. Anche i lavoratori domestici, per i quali il datore di lavoro privato non è sostituito d'imposta, dovranno provvedere tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi.

#### **Dipendenti con più rapporti di lavoro**

In caso di contemporanei rapporti di lavoro a tempo parziale, il bonus sarà erogato da un unico datore di lavoro, sostituito d'imposta, scelto dal lavoratore. A tal fine, quest'ultimo dovrà indicare, nella dichiarazione

---

<sup>3</sup> Per i nuclei monogenitoriali è sufficiente l'indicazione di un figlio a carico

sostitutiva di atto di notorietà, tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione del lavoratore al fine di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Francesca Ruggeri

Marta Vitali